



ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO
SOTTOMISURA 6.4
OPERAZIONE 6.4.1
“DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE”
Annualità 2022**

Indice

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria.....	4
2. Requisiti di ammissibilità	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	7
2.4 Principalità dell'attività agricola	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	8
3.1 Interventi finanziabili.....	8
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	12
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	12
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	12
3.2.3 Norme di protezione ambientale.....	12
3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energie da fonti rinnovabili	12
3.2.5 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	13
3.2.6 Massimali e Minimali	13
3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	13
3.3.1 Termine iniziale: decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività	13
3.3.2 Termine finale.....	14
3.4 Spese ammissibili/Non ammissibili.....	15
3.4.1 Normativa di riferimento	15
3.4.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	15
3.4.3 Investimenti materiali e immateriali	15
3.4.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	15
3.4.5 Interventi /spese non ammissibili	15
3.5 Intensità del sostegno.....	16
3.6 Cumulabilità	16
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	17
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto	17
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	17
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	17

5. Valutazione e istruttoria della domanda.....	19
5.1 Criteri di selezione.....	19
5.2 Formazione della graduatoria.....	21
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	21
5.4 Istruttoria di ammissibilità.....	22
5.5 Correzione degli errori palesi.....	22
6. Realizzazione e modifica dei progetti.....	22
6.1 Atto per l’assegnazione dei contributi.....	22
6.2 Impegni del beneficiario.....	22
6.3 Modifiche dei progetti.....	24
7. Erogazione e rendicontazione.....	25
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	25
7.2 Modalità di erogazione dell’aiuto.....	25
7.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria.....	25
8. Verifiche, controlli e revoche.....	25
8.1 Verifica finale dei progetti.....	25
8.2 Rinuncia.....	25
8.3 Controlli e ispezioni.....	25
8.4 Sanzioni.....	26
9. Disposizioni finali.....	26
9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati).....	26
9.2 Responsabile del procedimento.....	27
9.3 Disposizioni finali.....	27

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" di cui all' art.19 comma 1, lett. b) del Reg.(UE) n.1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana versione 11.1 approvata delibera di Giunta n. 1022 del 12 settembre 2022, le " Disposizioni Comuni per l' attuazione delle misure ad investimento" del Programma di Sviluppo Rurale versione 5.0 approvate con decreto del Direttore ARTEA n.144 del 24 novembre 2021 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'attuazione del bando della sottomisura 6.4 tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole – annualità 2022" approvate con DGR n.1478 del 19/12/2022.

Il bando è finalizzato ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo nelle zone rurali integrando il reddito delle famiglie delle aziende agricole. Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sull'importo ammesso a finanziamento, ai richiedenti/beneficiari come individuati al paragrafo 2.1 che intendono realizzare nella propria azienda, investimenti finalizzati a diversificare l'attività agricola.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari ad **euro 5.400.000,00**.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n.49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

- imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;

- gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art.20 della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);

- gli imprenditori agricoli ai sensi del C.C. art. 2135 iscritti nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole, per le sole attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le fattorie didattiche come definite dalla normativa regionale.

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi.

In caso di domanda presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 e s.m.i sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4) rientrare nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Reg.(UE) n.1303/2013 e della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

5) non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda);

6) a) limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche in alternativa deve:

- nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto non comportino variazioni delle attività agrituristiche già attivate ai sensi della l.r. 30/2003 "Disciplina , aver presentato alla data di presentazione della domanda di aiuto, la SCIA Agriturstica al comune di riferimento per lo svolgimento di dette attività;
- nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, aver presentato alla data di presentazione della domanda di aiuto, la relazione agriturstica (DUA) di cui all'art.7 della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana " e smi, redatta sul sistema informatico ARTEA con esito positivo nella quale sono comprese le attività richieste a finanziamento;

b) limitatamente agli investimenti per attività di diversificazione non in ambito agriturstico (fattoria didattica, eno e oleo-turismo non in ambito agriturstico) dimostrare la principalit  dell'attivit  agricola come indicato al paragrafo 2.4 del bando.

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

7) di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano, in tutto o in parte, di provenienza unionale per ciascuna voce oggetto della domanda;

8) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso di UTE" del presente bando;

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico, in tutto o in parte di provenienza unionale sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti. In base alla l.r. n.1/2019 il requisito di cui al punto 1) deve essere verificato ad ogni pagamento.

Nel caso del requisito di cui al punto 1) (regolarit  contributiva), ai sensi dell'art.31 del D.L. n.69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o pi  delle condizioni di ammissibilit  di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) e 6) nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

- il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 5) comporta la rimodulazione dell'importo del contributo in funzione della soglia massima prevista dal regime "de minimis";

- il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 7) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 6), deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti.

Con riferimento al requisito di cui al punto 8), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di saldo, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.69/2013 convertito in Legge del 9 agosto 2013, n.98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art.45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L.29 dicembre 2021, n.233.

I beneficiari, inoltre devono essere, ai sensi dell'art. 91, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della G.R.n.4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della G.R. n.23 del 03/02/2020 e dalla Decisione della G.R. n.18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n.4 del 25 ottobre 2016 e s.m.i. , oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal responsabile del settore competente.

2.4 Principali attività agricole

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. Il mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata secondo una delle seguenti modalità:

1) **sistema a specifica dimostrazione:** la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/fiscali/previdenziali.

2) **sistema standard:**

- se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo (fattorie didattiche e attività di eno e oleoturismo non in ambito agrituristico ai sensi della L.r. 30/2003): per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della produzione standard di cui all'allegato A della DGR n.476/2016 e s.m.i e, per la parte non agricola, si prendono a riferimento i valori contabili.

- se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Gli interventi e i costi ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica:

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici per l'ospitalità e per la ricettività agrituristica dell'azienda;
2. acquisto di attrezzature idonee per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande compresa la degustazione;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
5. realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
6. miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore;
 - installazione di centralina di controllo per la rilevazione in remoto della temperatura;
7. sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per attività non produttive;
8. realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche per attività non produttive;

9. interventi volti al miglioramento, rispetto agli standard minimi obbligatori, delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature.
10. realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
11. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
12. acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all'attività agrituristica;
13. realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di arredi interni ed esterni , mobili, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agricampeggio:

1. realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agricampeggio per l'ospitalità in tende, roulotte, camper e case mobili. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia;
2. realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzati ad un corretto inserimento degli interventi per l'agri-campeggio e agri-sosta-camper nel contesto paesaggistico (quali divisorii, coperture, etc...);
3. realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
4. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
5. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di arredi esterni.

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche):

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici da adibire a soggiorni diurni e locali per lo svolgimento di attività formative e didattiche;-
2. allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali e aule laboratorio per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per percorsi formativi-didattici. Sono escluse dal contributo le spese per arredi esterni con funzione di mero svago (es. ombrelloni, barbecue, sdraio);
5. allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
6. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
7. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
8. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali

Fra le attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui **all'art.10 bis del Regolamento attuativo 46/R/2004** sono ammissibili gli interventi relativi alle seguenti attività:

a) attività educative e didattico-ricreative:

- attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della L.R. 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
- attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni svolte secondo la normativa vigente;

b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientata anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione;

c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia;

Le attività di cui alle lettere b) e c) sono svolte nel rispetto della L.r. 41 del 24/02/2005-

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

1. interventi di recupero e ristrutturazione di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni o con pernottamento e locali, inclusi i servizi igienici, per lo svolgimento delle attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all'art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004;
2. allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali per lo svolgimento di attività socio-assistenziali inclusi i servizi igienici;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. acquisto di attrezzature, arredi e strumenti da impiegare per attività sociali. Sono escluse dal contributo le spese per arredi esterni con funzione di mero svago (es. ombrelloni, barbecue, sdraio);
5. allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività sociali;
6. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
7. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
8. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.5 Interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche

1. adattamento/ristrutturazione/adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative, e per attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...), esclusi fini sportivi agonistici;
2. acquisto di attrezzature escluso il materiale di facile consumo da utilizzare per le suddette attività;
3. interventi di restauro e risanamento conservativo di bivacchi fissi;
4. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
5. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
6. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
7. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
8. acquisto di attrezzature fisse per i percorsi;
9. restauro e risanamento conservativo di locali aziendali finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per "mestieri tradizionali del mondo rurale"; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
10. acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei "mestieri tradizionali del mondo rurale".

Ulteriori specifiche

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine, golf, tennis ecc). Per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, quali:

- lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;
- la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigianali;
- le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

A.6 Interventi per attività di conoscenza di prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi della L.r.30/2003 (enoturismo e oleoturismo)

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici da adibire ad ambienti o spazi da dedicare all'accoglienza per attività di conoscenza di prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi della L.R.30/2003;
2. allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali utilizzati per l'attività di conoscenza dei prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi l.r.30/2003 e smi;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. acquisto di attrezzature, arredi e strumenti da impiegare per l'attività di conoscenza dei prodotti del territorio quali vino e olio. Sono escluse dal contributo le spese per acquisto di bicchieri, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.
5. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica

B) SPESE GENERALI

Le spese generali di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A).

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.r. n.65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/03/2015 n.52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto. La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso di costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;

b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energie da fonti rinnovabili

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013);

a) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

L'elemento di cui sopra devono essere verificato, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.5 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b. sono inclusi nel sottoparagrafo "Interventi finanziabili";
- c. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- d. gli interventi rientrano fra quelli previsti dalla L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili".
- e. se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda.

3.2.6 Massimali e Minimali

Non sono ammesse domande con un contributo richiesto/concesso inferiore a 5000,00 euro. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo. Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Il contributo è concesso in regime di "De minimis" di cui al Reg.(UE) n.1407/2013. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.3.1 Termine iniziale: decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- 1.) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- 2.) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- 3.) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- 4.) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- 5.) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- 6.) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.3.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato nell'atto di concessione dei contributi salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga di massimo 180 giorni che, se concessa, **deve comunque garantire che la domanda di pagamento sia presentata in tempo utile per consentire la rendicontazione della spesa alla Commissione europea al fine di evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.**

3.4 Spese ammissibili/Non ammissibili

3.4.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.4.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "**Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana**" approvato con **DGR n. 1428 del 12/12/2022** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

3.4.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.4.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

In linea generale dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni".

Le operazioni ammesse al sostegno sono quelle di carattere agronomico e forestale ricomprese nel "Prezzario dei lavori Pubblici della Toscana ". I valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.4.5 Interventi /spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi/spesa:

1. Relativamente agli interventi per l'acquisto di attrezzature, arredi e strumenti si rimanda alle limitazioni previste in "Ulteriori Specifiche" del paragrafo "Interventi Finanziari";
2. Non sono ammissibili interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati esclusivamente all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica ai sensi della l.r. 30/2003;
3. Costi di ammortamento;
4. Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda.
5. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
6. realizzazione di aree benessere (cosiddette SPA);
7. acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan, case mobili.

3.5 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2022, come riportato nella Tabella che segue:

Operazione	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Operazione 6.4.1	Contributo in conto capitale	40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità; con una maggiorazione del: 10% per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

3.6 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'Allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i. Al tal fine il soggetto, nella relazione allegata alla domanda di aiuto e alla domanda di pagamento, è obbligato a fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni con riferimento a ciascuna voce di spesa inserita nel progetto per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo richiesto/riconosciuto etc).

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it o dal seguente link <https://www.artea.toscana.it/anagrafe/Login/Login.aspx?Configurazione=STD>.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di aiuto **a decorrere dal 6 febbraio 2023 ed entro le ore 13 del 28 febbraio 2023**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei tempi indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di ARTEA.

Nel caso in cui il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE o l'UPZ principale o l'UPT principale in cui ricadono gli investimenti programmati dall'azienda.

L'UTE, l'UPZ principale o l'UPT principale indicata in domanda deve essere classificata tale dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.70 del 30/6/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

L'ufficio competente per l'istruttoria deve verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità. La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, decorsi i quali la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Di seguito si riporta una lista delle informazioni minime da comunicare unitamente alla domanda di aiuto:

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
2. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
3. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE indicata in domanda di aiuto;
4. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata ai sensi della L.R. n.10/2010 e del DM 30/03/2015 n. 52;
5. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n.644/2004 e alla DGR n.454/2008;
6. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
7. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;
8. descrizione del progetto, anche con l'ausilio di elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale e/o, quando pertinente, di computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera).
9. giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Nel caso di utilizzo dei preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
10. le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc) di cui al precedente paragrafo "Cumulabilità";
11. dimostrazione della principalità dell'attività agricola e del suo permanere per tutto il periodo vincolativo;
12. limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche:
 - in caso di interventi indicati in domanda di aiuto che non comportano variazioni delle attività agrituristiche, estremi della SCIA presentata al comune di riferimento;
 - in caso di interventi indicati in domanda di aiuto finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, estremi della relazione agrituristica (DUA) di cui all'art.7 della L.R. 30/2003 e smi redatta sul sistema informatico ARTEA, con esito positivo, nella quale sono ricomprese le attività richieste a finanziamento;

13. relativamente agli investimenti elencati alle lettere A3 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche) e A4 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali" dell'operazione 6.4.1 indicare:

- la tipologia ed il programma di attività che l'azienda intende svolgere;
- la tipologia e numero dei soggetti destinatari dell'attività;
- le strutture e/o i luoghi in cui avranno luogo dette attività.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Macro criterio	Specifiche	Punti
	a1) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'Allegato A.1 del Decreto Mipaaf n.162 del 12/01/2015 > del 50%) in zone C, D e in zone montane (ex art.32 par.1 lett.a) del Reg.UE 1305/2013	10
I Territorio	a2) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'Allegato A.1 del Decreto Mipaaf n.162 del 12/01/2015 > del 50%) in zona B	6
	b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'Allegato A.1 del Decreto Mipaaf n.162 del 12/01/2015 > del 50%) in zona Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) escluse le Ampil e in aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004	6
I punteggi di cui alle lettere a1) e a2) NON sono tra loro cumulabili I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili		
II Caratteristiche del richiedente	a) Genere : Il soggetto richiedente è di genere femminile	4
	La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	
	b) Età : Il soggetto richiedente ha un'età non superiore ai 40 anni (41 non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto	4

	<p>Il requisito è soddisfatto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (41 non compiuti); - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (41 non compiuti); - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari ha un'età non superiore a 40 anni (41 non compiuti); - società di capitali e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (41 non compiuti) 	
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili		
III Attività di intervento	<p>a) Gli interventi indicati in domanda riguardano uno o più degli investimenti di cui alla seguente lettera del paragrafo "Interventi finanziabili" per un importo minimo complessivo di euro 15.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali 	5
	<p>b) Gli interventi indicati in domanda riguardano uno o più degli investimenti di cui alla seguente lettera del paragrafo "Interventi finanziabili" per un importo minimo complessivo di euro 15.000:</p> <p>A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche).</p>	5
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili		
Totale		34 (massimo)

Le domande di aiuto che non raggiungono il **punteggio minimo di 5 punti** non saranno ammissibili a finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il macrocriterio I "Territorio" per il quale la verifica è effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente alla domanda di aiuto.

I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo eccezion fatta per i criteri a) e b) di cui al macrocriterio II Caratteristiche del richiedente. Relativamente al macrocriterio I Territorio la verifica sarà effettuata con riferimento all'ultimo Piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo. Per il macrocriterio III Attività di intervento la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a pagamento in sede di istruttoria a saldo.

Sempre relativamente al macrocriterio III Attività di intervento la verifica a saldo sarà effettuata sulla base della presenza dei seguenti elementi:

1) nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A3 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)":

- iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche;
- coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA;
- documentazione comprovante l'avvio dell'attività di fattoria didattica o di attività propedeutiche all'avvio della stessa.

2) nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A4 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità ":

- presenza di autorizzazioni/comunicazioni di inizio attività ove pertinente;

- coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA;
- documentazione comprovante l'avvio dell'attività sociale o di attività propedeutiche all'avvio di dette attività.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Limitatamente al macrocriterio Territorio – lettera a) qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto **di 5 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato in domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel fascicolo aziendale elettronico.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne viene data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La comunicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La graduatoria scade in caso di apertura di un nuovo bando dell'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" e comunque la graduatoria resta valida non oltre il termine ultimo per evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

Le domande sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

L'atto per l'assegnazione dei contributi è disciplinato dai paragrafi "Contenuti dell'atto per l'assegnazione dei contributi" e "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il/i giovane/i beneficiario/i, si impegna a:

- 1.** Acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i termini suddetti, si impegna ad allegare alla domanda di pagamento, una garanzia fidejussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica di IAP;
- 2.** produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 3.** mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e rispettare le condizioni di ammissibilità e i tassi di contribuzione come previsto al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";

4. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni;
5. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità", nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme sulla cumulabilità comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
6. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
7. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
8. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni";
9. comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
10. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento Disposizioni Comuni, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
11. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga di massimo 180 giorni che, se concessa, deve comunque garantire che la domanda di pagamento sia presentata in tempo utile per consentire la rendicontazione della spesa alla Commissione europea al fine di evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022
12. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
13. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
14. produrre o integrare la documentazione prevista dal bando e dal documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
15. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
16. rispettare per tutta la durata del vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
17. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
18. comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano indebito vantaggio;
19. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'istallazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
20. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
21. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
22. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;

- 23.** restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 24.** comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 25.** realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- 26.** rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste nel bando, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- 27.** possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 28.** assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 29.** limitatamente agli investimenti per attività agrituristiche:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, presentare la SCIA agrituristica al comune di riferimento entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento;
 - nel caso in cui non sia stata presentata la relativa SCIA agrituristica al comune di riferimento, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale stato di avanzamento;
- 30.** restituire all'organismo pagatore ARTEA il contributo ricevuto nel caso di ricevimento, durante il periodo vincolativo, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente;
- 30.** mantenere la principalità dell'attività agricola rispetto alle attività extra-agricole di cui al paragrafo "Principalità dell'attività agricola" del bando per tutto il periodo vincolativo;
- 31.** nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A3 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)" al momento della presentazione della domanda di saldo presentare/dimostrare quanto segue:
 - iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche entro la data di presentazione della domanda di pagamento;
 - coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA;
 - documentazione comprovante l'avvio dell'attività di fattoria didattica o di attività propedeutiche all'avvio dell'attività.
- 32.** nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A4 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità", al momento della presentazione della domanda di saldo dimostrare quanto segue:
 - presenza di autorizzazioni/comunicazioni di inizio attività ove pertinente;
 - coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA agrituristica/SCIA;
 - documentazione comprovante l'avvio dell'attività sociale o di attività propedeutiche all'avvio di dette attività.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA. Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta effettuata sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio dell'attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto è stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art.49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dal decreto ARTEA n.134 del 28/11/2018 e smi.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la gestione di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Il soggetto può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

- per la formazione/gestione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore di Artea che approva la graduatoria”;
- per l’attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell’Ufficio competente dell’istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni è possibile consultare il bando alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>).

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l’emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento “Disposizioni Comuni” approvato con decreto di Artea n.144 del 24/11/2021 e ssmii.

Per le fasi successive all’emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento “Disposizioni Comuni” vigente al momento dell’espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l’atto per l’assegnazione dei contributi si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento “Disposizioni Comuni” per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell’azienda;
2. Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici;
3. Stato di avanzamento dei lavori;
4. Anticipo
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Disposizione in materia di informazione e pubblicità;
12. Possesso dell’UTE/UPS.